



Deliberazione n. 41
In data 23/12/2010
ORIGINALE

CITTA' DI MOTTA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione società partecipate dal Comune di Motta di Livenza ai sensi dell'articolo 3 comma 27 e ss. della L. n.244/2007

L'anno *duemiladieci* addì *ventitre* del mese *dicembre* di alle ore *20,30* nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

| Cognome e nome | | Ass G | Ass I | Cognome e nome | Pres | Ass G | Ass I |
|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| Speranzon Paolo | 1 | | | Furlan Giuliano | 9 | | |
| Panighel Graziano | 2 | | | Matteazzi Sabrina | 10 | | |
| Abbiatici Ivano | 3 | | | Strappazon Valter | 11 | | |
| Bianco Giorgio | 4 | | | Sartori Giuseppe | 12 | | |
| Battistella Sandro | 5 | | | Perissinotto Umberto | 13 | | |
| Pesce Carlo | 6 | | | Marson Guido Mario | | 2 | |
| Modanese Antonio | 7 | | | Orlando Maurizio | 14 | | |
| Astolfo Romano | 8 | | | Marcon Raffaele | 15 | | |
| Cester Renzo | | 1 | | | | | |

Partecipa alla seduta l'assessore esterno ing. Gargan Giampaolo

Assiste alla seduta il dott. Fontanel Corrado Segretario del Comune.

Il sig. Speranzon Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di C.C. n. 41 del 23/12/2010

OGGETTO: Adempimenti art. 3 commi 27-28-29 legge 244/2007 - Ricognizione delle partecipazioni pubbliche in società detenute dal Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il disposto della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche compresi i Comuni;

l'art. 3 al comma 27 recita *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni dello Stato compresi i Comuni, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale ...”*;

lo stesso art. 3 al comma 28 stabilisce che *“L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti....”*;

infine il comma 29 dell'art. 3 dispone che *“Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato compresi i Comuni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27...”*;

RITENUTO, in ottemperanza a quanto su esposto, di procedere a una ricognizione delle partecipazioni in società pubbliche e consorzi attualmente detenute;

PRESO ATTO che tale verifica deve essere effettuata nei termini di cui al comma 29 dell'art. 3, della legge 244/2007 e successivamente prorogato, che viene a coincidere con il 31 dicembre 2010;

VISTO il disposto dell'art. 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, che al comma 32, fissa al il 31.12.2011 la data entro cui è fatto obbligo di dismettere le partecipazioni vietate di cui al comma 27;

RILEVATO che le partecipazioni attualmente detenute riguardano le seguenti società di capitali e consorzi:

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV – c.f. 03274810273;

G.A.L. Terre di Marca Società Consortile a Responsabilità Limitata – c.f. 04212080263;

Servizi Idrici Sinistra Piave srl in sigla S.I.S.P. srl – c.f. 02136980261;

Piave Servizi scrI – c.f. 03475190272;

Asco Holding spa – c.f. 03215740261;

Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa – c.f. 03809980265;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 13 del D.lgs 267/2000 che norma le funzioni dell'Ente Comune specificando che *“spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello*

sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

VISTO lo Statuto comunale in merito alla partecipazione dell'Ente a società di capitali e consorzi;

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3, L. 244/2007, la valutazione circa la produzione, da parte delle società partecipate, di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, deve considerare, oltre all'attività caratteristica desumibile dall'oggetto sociale e dalla concreta operatività delle stesse partecipate, anche il riscontro con soluzioni alternative che prevedano il ricorso al mercato nel rispetto del principio della concorrenza, nonché la verifica delle ricadute economiche patrimoniali e finanziarie delle stesse società sull'attività dell'ente;

CONSIDERATO che, con riferimento alle società partecipate dal Comune di Motta di Livenza, sulla base dei criteri sopra richiamati, è possibile evidenziare quanto segue:

| 1 - Consorzio Energia Veneto In sigla CEV. | |
|--|-------------|
| Fondo Consortile al 31/12/2008: | € 84.291,00 |
| Fondo Consortile al 31/12/2009: | € 97.193,00 |
| Patrimonio netto al 31/12/2009: | € 99.517,00 |
| Data storica di acquisizione partecipazione: 15/05/2003 | |
| Numero di quote possedute: N. 1 pari a 0,1245% | |
| Valore nominale della quota: | € 50,00 |
| Oggetto sociale: Il Consorzio non ha scopo di lucro. Si propone di coordinare l'attività degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività dell'impresa. | |
| Risultati economici nell'ultimo triennio: | |
| • esercizio 2007: utile | € 10.735,00 |
| • esercizio 2008: utile | € 9.602,00 |
| • esercizio 2009: utile | € 2.322,00 |
| Nessun utile distribuito nel triennio 2007/2009. | |
| Informazioni: Si tratta di Consorzio con attività esterna, costituito ai sensi dell'art. 2612 del C.C.. Fanno parte del Consorzio sia Enti Pubblici (90,51%) che Privati (9,49%), questi ultimi senza diritto di voto in Assemblea. Costituito il 23/12/2002, su iniziativa di AnciVeneto e di E-globalservice spa, con l'obiettivo di far risparmiare gli Enti sui costi d'acquisto dell'energia. L'adesione al è avvenuta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 15.05.2003, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 79/99, che in attuazione della Direttiva Europea, ha dato avvio anche in Italia alla liberalizzazione e conseguente libera concorrenza del mercato dell'energia elettrica. L'attività del Consorzio si configura nella coordinazione tra gli Enti consorziati, fungendo da Organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, anche con la stipula di contratti di fornitura con qualsiasi | |

produttore, distributore, o grossista, sia in Italia che all'estero per conto dei consorziati. Sotto l'aspetto economico-finanziario, il Consorzio non ha scopo di lucro, come da previsione statutaria, è stabilito che l'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso tra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del Fondo Consortile.

Proposta: L'andamento economico patrimoniale del CEV, non presenta situazioni di particolare criticità, che anzi, come si può notare dall'incremento del Fondo Consortile denota un andamento sostanzialmente positivo.

Tuttavia rispetto ai servizi ed ai prodotti forniti all'Ente, è opportuno evidenziare che, a seguito di motivate scelte tecniche condotte dai Responsabili della gestione amministrativa, non si ritiene più economicamente funzionale il ricorso alle soluzioni offerte dal CEV, in quanto il servizio erogato si ritiene non adeguato alle attuali condizioni di mercato, che di recente risultano essere economicamente più favorevoli. Tale scelta operativa non rende più strettamente necessaria la partecipazione allo stesso consorzio, del quale si propone la dismissione nei termini di legge.

2 - G.A.L. Terre di Marca Società Consortile a Responsabilità Limitata..

Capitale sociale deliberato e interamente versato: € 20.000,00

Patrimonio netto al 31/12/2009: € 20.868,00

Quota posseduta : **3,55427%**

Data adesione progetto costituzione società : **30/11/2007**

Valore della quota posseduta e interamente versata: € 710,85

Oggetto sociale: La società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti locali e imprenditorialità privata. La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei piani di sviluppo regionali, provinciali, locali e ove esistenti delle intese programmatiche d'area (ipa) di cui alla l.r. 35/2001. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal Gal Terre di Marca, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Risultati economici nell'ultimo triennio:

- | | | |
|---|---|--------|
| • esercizio 2007: non ancora costituita | € | |
| • esercizio 2008: utile | € | 386,00 |
| • esercizio 2009: utile | € | 482,00 |

Gli utili conseguiti negli anni 2008-09 sono destinati per il 5% a Riserva legale e per il resto a incremento del Patrimonio netto.

Informazioni: G.A.L. Terre di Marca Società Consortile a Responsabilità Limitata. Costituita con atto notarile in data 19 febbraio 2008. Capitale sociale detenuto per il 48,165% pari a € 9.625,33 da Enti pubblici e per il 51,835% pari a € 10.374,64 da Enti privati. Possono far parte della Società consortile gli Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo. La Società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra Enti locali e imprenditorialità privata. L'adesione è avvenuta con adozione di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2007, con la quale si aderiva alla proposta congiunta del

Presidente della Provincia di Treviso e del Presidente della Camera di Commercio in attuazione al programma di sviluppo rurale del Veneto 2007-2013 che prevede l'istituzione di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) il cui scopo è di operare al sostegno dello sviluppo rurale nel rispetto del Regolamento CE n. 1698/2005, i cui scopi si possono riassumere nella gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali, sviluppo armonico delle aree rurali, la diversificazione delle attività economiche, l'integrazione tra i diversi settori, per favorire il miglioramento della qualità della vita. La collaborazione tra soggetti pubblici e privati per l'avvio di nuove iniziative favorisce la valorizzazione delle risorse umane e del territorio, oltre che rappresentatività in un partenariato locale, permettendo ai soci di usufruire di servizi, progetti comuni e di reperire risorse finanziarie attivando sinergie territoriali e internazionali.

Proposta: L'analisi della situazione economico finanziaria presenta sia per il 2008 che per il 2009 i bilanci in positivo con un utile in crescendo. Per i motivi di cui sopra, la partecipazione alla società in oggetto va inquadrata in un'ottica di supporto e incentivazione alla promozione e valorizzazione sia del territorio rurale locale che delle produzioni agricole e vinicole, che sempre maggiormente si distinguono sul mercato con prodotti di qualità. Si ritiene pertanto utile e proficua per la promozione dell'economia del paese, mantenere la partecipazione alla società G.A.L. Terre di Marca Società Consortile a Responsabilità Limitata.

3 - Servizi Idrici Sinistra Piave srl, in sigla S.I.S.P. Srl.

| | |
|--|----------------|
| Capitale sociale deliberato e interamente versato: | € 4.116.230,00 |
|--|----------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Patrimonio netto al 31/12/2009: | € 14.607.719,00 |
|---------------------------------|-----------------|

Quota posseduta : **5,9936 %**

Data costituzione società : 1957

| | |
|--|--------------|
| Valore della quota posseduta pari a nominali € 246.708,00 di cui versati | € 246.708,00 |
|--|--------------|

Oggetto sociale: La società ha per oggetto l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato comprensivo sia di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili che di fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue. Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della società comprende le fasi di progettazione, costruzione degli impianti ed esercizio degli stessi.

Risultati economici nell'ultimo triennio:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| • esercizio 2007: utile | € 36.891,00 |
| • esercizio 2008: utile | € 39.334,00 |
| • esercizio 2009: utile | € 41.799,00 |

Gli utili conseguiti nel triennio, dopo l'accantonamento per le imposte correnti, sono destinati per il 5% al Fondo di riserva legale, per il 25% al Fondo rinnovo e miglioramento impianti, e il restante al Fondo finanziamento dello sviluppo investimenti.

Informazioni: Come da previsione statutaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.L.vo 267/2000 e s.m., la società è a capitale interamente pubblico. Il Consorzio Acquedotto Sinistra Piave C.A.S.P. fu costituito nel 1957 con lo scopo di ottimizzare la gestione del servizio idrico dei Comuni aderenti, consistente nella captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile, oltre che alla progettazione, costruzione e gestione delle opere ed impianti necessari. Nel 1993 il Comune prendeva atto della trasformazione del Consorzio Acquedotto Sinistra Piave in "Consorzio Azienda". Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2001 era approvata la trasformazione da "Consorzio-Azienda" a "S.R.L.". In data 22/12/2001 veniva redatto

l'atto di trasformazione del "Consorzio Acquedotto Sinistra Piave" in "Servizi Idrici Sinistra Piave, in sigla S.I.S.P. Srl" con decorrenza 01/01/2002. Le attività della nuova società rimangono invariate: captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile, progettazione, costruzione e gestione delle opere ed impianti necessari. La proprietà delle opere, impianti e le canalizzazioni relative ai servizi pubblici di distribuzione ed erogazione di acque ad usi civili, fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue permangono in capo ai Comuni e sono concesse in diritto d'uso alla Società. La Società ove richiesto, e previo formale affidamento, può assumere la gestione diretta di altri servizi di interesse pubblico nel settore dei servizi di igiene ambientale, dei rifiuti, dei servizi energetici, produzione e distribuzione di gas metano, pubblica illuminazione, produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, nei settori delle telecomunicazioni, riscossione tariffe o canoni per conto terzi.

Proposta: Trattasi di gestione di servizio pubblico locale a rilevanza economica e che pertanto esula dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 27 Legge n. 244/2007. Svolge funzioni di gestione del servizio idrico all'interno dell'A.T.O. - Ambito Territoriale Ottimale per l'ottimizzazione della gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione, in cui il Comune di Motta di Livenza è ricompreso nella zona territoriale della sinistra Piave. La situazione economico finanziaria della società presenta nell'ultimo triennio bilanci positivi con un risultato d'esercizio in costante crescita e quindi il mantenimento della partecipazione nella società è da valutare in modo positivo.

4 - Piave Servizi srl - Società Consortile Responsabilità Limitata

| | | |
|--|---|-----------|
| Capitale sociale deliberato e interamente versato: | € | 30.000,00 |
|--|---|-----------|

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| Patrimonio netto al 31/12/2009: | € | 30.000,00 |
|---------------------------------|---|-----------|

Quota posseduta : **2,3974%**

Data adesione progetto costituzione società : **21/04/2006**

| | | | | |
|--|----------|----------------|---|--------|
| Valore della quota posseduta pari a nominali | € 719,22 | di cui versati | € | 719,22 |
|--|----------|----------------|---|--------|

Oggetto sociale: la società consortile ha scopo consortile e mutualistico e ha per oggetto sociale la istituzione di una organizzazione comune che prevede l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento unitario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497-septies del codice civile, del gruppo contrattuale di società i cui soci sono Enti Locali titolari del servizio idrico integrato e facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", Zona Territoriale della Sinistra Piave. L'attività di direzione e coordinamento e gestione unitaria del servizio idrico integrato nel territorio della Sinistra Piave viene svolta nell'interesse esclusivo degli enti locali dell'ambito anzidetto, titolari del servizio idrico integrato, secondo principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società del gruppo, evitando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione degli enti locali soci della società'.

Risultati economici nell'ultimo triennio:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • esercizio 2007: utile | € 0,00 |
| • esercizio 2008: utile | € 0,00 |
| • esercizio 2009: utile | € 0,00 |

Esercizi chiusi in pareggio.

Informazioni: La società è a capitale interamente pubblico. Come da previsione statutaria possono far parte della società solamente enti pubblici locali ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.L.vo 267/2000 e s.m.. La costituzione di Piave Servizi è avvenuta in attuazione alla Legge n. 36 del 05/01/1994 "Legge Galli" la quale prevedeva il coordinamento della gestione del

servizio idrico svolto per conto del Comune da SISP srl. L'adesione è avvenuta con adozione di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2006, con la quale si è accolta la proposta della Piave Servizi Scrl di istituire un'organizzazione comune con funzioni di direzione e coordinamento unitario del gruppo di società i cui soci sono enti locali titolari del servizio idrico integrato e facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale del Veneto Orientale, zona territoriale della sinistra Piave, e precisamente delle società:

- Piave Servizi scrl con sede in San Donà di Piave, quale soggetto Capogruppo;
- Azienda Servizi Integrati spa – A.S.I. Spa, con sede in San Donà di Piave, società operativa del gruppo;
- Azienda Servizi Pubblici Sile Piave spa, con sede a Roncade, società operativa del gruppo;
- Servizi Idrici Sinistra Piave srl – S.I.S.P. Srl, con sede a Codognè, società operativa del gruppo.

L'attività di coordinamento e direzione è svolta nell'esclusivo interesse degli Enti locali nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, evitando pregiudizi alla redditività e al valore della partecipazione degli Enti locali soci della Società capogruppo e delle singole società operative del Gruppo. Gestione unitaria nell'interesse del Gruppo dell'organizzazione dei servizi inerenti il ciclo integrato delle acque come previsto dalle norme di legge, studio delle problematiche di integrazione aziendale, studio delle modalità di completamento o concessione delle reti e dotazioni patrimoniali da parte degli enti locali interessati a tali processi, le funzioni relative agli uffici tecnici e alle dotazioni, progettazione della gestione delle reti e delle dotazioni patrimoniali, le funzioni relative agli acquisti e approvvigionamenti e le funzioni commerciali delle società operative del Gruppo. Il tutto nell'intento di razionalizzare la gestione delle risorse del servizio idrico e migliorare la gestione delle acque reflue.

Proposta: Tale società non appare a rigore riconducibile alle *“società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali..”* tenuto conto che configura come soggetto di coordinamento di SISP srl e altre Società di gestione di servizio pubblico a rilevanza economica (servizio idrico integrato). Si tratta di società costituita in attuazione dell'ex legge n. 36/1994 e restante normativa in materia – e l'attività che viene svolta ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la direzione e coordinamento unitario del gruppo di società i cui soci sono enti locali titolari del servizio idrico integrato e facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale del Veneto Orientale, zona territoriale della sinistra Piave. Sotto l'aspetto economico - finanziario la società presenta bilanci dell'ultimo triennio chiusi in pareggio.

| 5 - Asco Holding spa | |
|---|------------------|
| Capitale sociale deliberato e interamente versato: | € 140.000.000,00 |
| Patrimonio netto al 31/12/2009: | € 399.205.000,00 |
| Quota posseduta : | 0,59% |
| Data adesione progetto costituzione società : | 22/07/1997 |
| Valore della quota posseduta pari a nominali | € 822.198,00 |
| Oggetto sociale: La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. | |
| Risultati economici nell'ultimo triennio: | |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| • esercizio 2007: utile | € 21.408.000,00 |
| • esercizio 2008: utile | € 17.834.000,00 |
| • esercizio 2009: utile | € 25.002.000,00 |

Informazioni: Società a totale partecipazione pubblica - controllata totalmente da 93 Comuni opera nel settore delle multiutility a mezzo delle società controllate, anche quotate in borsa, che sono attive nella distribuzione e vendita nel settore del gas metano, delle telecomunicazioni, della fornitura calore, dei servizi informatici nella generazione di energia elettrica anche da fonti alternative. Già Consorzio "BIM PIAVE" di Treviso, trasformato con atto del 28/06/1996 in Azienda Speciale Consortile del Piave - "ASCO PIAVE", per la gestione dell'impianto e l'esercizio del gas metano (distribuzione e vendita) e di altri servizi di interesse comunale nel campo della fornitura di calore, del risparmio energetico, della bollettazione, servizi di collegamento a banda larga legati alla informatizzazione e la gestione di ulteriori servizi inerenti le attività di competenza degli enti locali. Il Comune di Motta di Livenza avendo già sottoscritto la convenzione per la metanizzazione del territorio comunale con il precedente Consorzio BIM PIAVE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/07/1997, prendeva atto della trasformazione del "Consorzio BIM Piave" in "Azienda Speciale Consortile del Piave - ASCO PIAVE". Con assemblea del 27.12.2001 è stata trasformata in Società per Azioni. In data 05/11/2004 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consortile del Piave viene costituita la Società per Azioni denominata "ASCOPIAVE SPA", mantenendo invariate le funzioni. In data 18/03/2005 viene deliberata la modificazione della denominazione: "ASCOPIAVE SPA" diventa "ASCO HOLDING SPA". La nuova Holding raggruppa le società affiliate, il cui oggetto sociale ricomprende la costruzione e la gestione degli impianti del gas metano, la fornitura di calore, il recupero energetico, la bollettazione, l'informatizzazione la cartografia, la gestione dei tributi, attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa, e territoriale, compresa la gestione del catasto. Nonché tutti i servizi complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

Proposta: Trattasi di partecipazione in società di 2° livello rientra nella deroga in cui l'ente partecipa indirettamente in via mediata. Si dà atto che i servizi erogati si inquadrano nell'ambito di servizi pubblici di interesse generale. La partecipazione in questa società permette di svolgere funzioni di controllo nella gestione del servizio fornitura gas metano, incentivando nel contempo le azioni nel campo del risparmio energetico e dell'informatizzazione del territorio. Dall'esame dei bilanci societari dell'ultimo triennio 2007/2009, nei quali vengono riepilogate le voci che compongono i bilanci delle singole società, si evidenziano situazioni di attivo che hanno prodotto utili con ripartizione di dividendi agli azionisti. Si ritiene di confermare la partecipazione nella presente società.

6 - Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa

| | |
|--|----------------|
| Capitale sociale deliberato e interamente versato: | € 8.300.000,00 |
|--|----------------|

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Patrimonio netto al 31/12/2009: | € 9.811.888,00 |
|---------------------------------|----------------|

Quota posseduta : **1,81 %** , con la possibilità di arrivare al 5% da previsione statutaria.

Data adesione progetto costituzione società : 04.12.2004

| | |
|--|--------------|
| Valore della quota posseduta: 150.000 azioni ordinarie pari a nominali | € 150.000,00 |
|--|--------------|

Oggetto sociale: La gestione del Centro Ospedaliero di Motta di Livenza (TV) per il recupero e la riabilitazione funzionale (rrf) di II° livello previsto nel progetto di sperimentazione gestionale proposto dal Direttore Generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1142 del 17 maggio 2001 ed autorizzato con

deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2220 del 9 agosto 2002. Scopo della società è la creazione di una struttura per lo svolgimento dei servizi di degenza ordinaria, diurna, ambulatoriale e di prestazioni terapeutiche, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria regionale, atta a garantire la presenza nel territorio di un Centro Riabilitativo ad Alta Specializzazione che, nel rispetto delle linee guida previste per l'indirizzo ed il coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, coniugando le sinergie derivanti dalla collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario Nazionale e soggetti privati, provveda a soddisfare la domanda di assistenza specialistica per le funzioni di riabilitazione e di recupero funzionale.

Risultati economici nell'ultimo triennio:

| | |
|-------------------------|--------------|
| • esercizio 2007: utile | € 831.217,00 |
| • esercizio 2008: utile | € 875.192,00 |
| • esercizio 2009: utile | € 987.994,00 |

L'utile derivante dalla gestione, oltre agli accantonamenti previsti per legge consente la distribuzione di un dividendo agli azionisti.

Informazioni: Premesso che già nel 1994 il Piano di Ristrutturazione Ospedaliera individuava ad Oderzo l'Ospedale Generale e a Motta di Livenza l'Ospedale Medico Riabilitativo. Visto che con deliberazione del 16.11.2000 l'ULSS n. 9 ha stabilito di avviare la procedura per l'attuazione di un progetto di sperimentazione gestionale finalizzato alla riconversione dell'Ospedale di Motta di Livenza in "Ospedale per il Recupero e la Riabilitazione Funzionale ad Alta Specializzazione" in rete nazionale, mediante la costituzione di una società a capitale misto pubblico - privato nella forma della s.p.a (quota 52% per i soci pubblici: 51% quota ULSS, e 1% quota Comune di Motta di L.) prevedendo un fabbisogno finanziario di € 15.000.000,00. Rilevato che la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 1142 del 17.05.2001 approvava la proposta di sperimentazione gestionale dell'ULSS 9, e con successiva DGR n. 2220 del 09.08.2002 autorizzava l'ULSS 9 a dare avvio al progetto di sperimentazione gestionale "Riconversione del Presidio Ospedaliero di Motta di Livenza dell'Azienda ULSS 9 della Regione Veneto in Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione" mediante partnership pubblico - privato. Che la suddetta partnership a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata così costituita: 52% all'Azienda ULSS n.9 di Treviso e 48% alla Casa di Cura Abano Terme, che si è aggiudicata la gara. Atteso che il Comune di Motta di Livenza con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11.10.2003 esprimeva la volontà di acquisire la quota dell'1% del capitale sociale di Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa pari a € 150.000,00 in azioni da € 1,00 ciascuna. Atteso che da una valutazione successiva il Presidente della società "Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa" con nota informativa n. 140/DG/04 del 12.03.2004 evidenziava alla Segreteria Regionale della Sanità come si era appalesato un evidente sovradimensionamento della dotazione finanziaria, rispetto all'effettivo fabbisogno finanziario, e che conseguentemente il capitale sociale più adeguato veniva individuato in € 8.300.000,00, fermi gli obiettivi della Sperimentazione Gestionale. Con la stessa nota il Presidente evidenziava che si era resa possibile la cessione di un pacchetto azionario composto da 150.000 azioni dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa detenute dalla Casa di Cura di Abano Terme al Comune di Motta di Livenza. Ottenuto il parere favorevole dalla Segreteria Regionale della Sanità, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 04.12.2004 il Comune di Motta di Livenza, acquisiva la quota societaria diventando a tutti gli effetti socio dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa, con una quota che a seguito di ridefinizione del capitale sociale passava dall'1% al 1,81% e assicurandosi la presenza di un rappresentante del Comune nel C.D.A. dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa.

Proposta: I bilanci dell'ultimo triennio 2007/2008/2009, presentano un utile di esercizio in costante crescita, che fermo il doveroso accantonamento ai Fondi di riserva, permette anche la distribuzione di un dividendo ai soci.

Appare doveroso rilevare che l'Ospedale di Motta di Livenza è sempre stato considerato un'Istituzione che grazie alla tipizzazione del ruolo svolto si è cristallizzata all'interno della società mottense. Premesso che l'Istituzione è qualcosa di più generale di un ente, è un comportamento oggettivo, che si manifesta tramite strutture visibili (organizzazioni pubbliche) e strutture simboliche (quello che l'organizzazione rappresenta per la collettività), uno degli elementi di identificazione per il Comune di Motta di Livenza è da sempre la presenza dell'Ospedale; presenza qualificante della città alla quale la

comunità è particolarmente legata dimostrando da sempre interesse e impegno nel difendere il prestigio acquisito nel tempo in un territorio che ha sicuramente travalicato i confini comunali e provinciali. Attaccamento motivato anche dal fatto che la struttura è stata finanziata con donazioni e lasciti tutt'ora visibili all'interno della struttura. E' evidente come la determinazione nel non voler perdere una struttura così significativa per il Paese sia stata fortemente sostenuta anche dal Comune, che anzi, ha acclarato la disponibilità a far parte della gestione con una propria partecipazione in società. Partecipazione che a oggi, superato il periodo di sperimentazione con esito ampiamente positivo, porta l'Ente a voler mantenere la propria presenza nel CDA della struttura ospedaliera.

Tanto più che come affermato dalla Corte dei Conti Veneto nella Deliberazione n. 5/2009/Par.: *"...Qualora l'attività societaria non risulti strettamente propedeutica alla realizzazione dell'attività dell'Ente e della relativa mission, potrà comunque ammettersi l'adesione alla società laddove questa produca servizi di interesse generale; specificando che rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali: energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, la sanità, l'istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico, che rilevino nell'ambito istituzionale di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati, e abbiano un impatto immediato sulla collettività locale. Ferma restando la valutazione sull'attività svolta dalla società partecipata che dovrà essere il risultato di un processo nel quale l'Ente dovrà attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società in un'ottica di lungo periodo e le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità della stessa Amministrazione..."*

Da quanto esposto si ritiene opportuno mantenere la partecipazione suddetta.

VISTO che il D.L. n. 2464/2010, convertito in Legge 13/12/2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21/12/2010 n. 297 S.O., all'art. 1 comma 117 così dispone *"... all'art. 14 comma 32 del D.L. 31.05.2010 N. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010 n. 122 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi"*;

DATO ATTO che le Società Partecipate dall'Ente negli ultimi tre esercizi non hanno presentato bilanci in perdita;

RILEVATO che in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è in corso l'attuazione della riforma introdotta con l'art. 23 bis del DL 112/2008 conv. con L. 133/2008 e modificato con L. 166/2009 che prevede, quale modalità ordinaria per l'affidamento di tali servizi l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed ammette l'affidamento diretto solo in casi eccezionali;

RICHIAMATO l'art.3 commi 27/32, della legge n. 244/2007, che nel porre limitazioni alla partecipazione in società da parte delle P.A. ribadisce il principio generale secondo cui la costituzione e la partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni richiede come presupposto la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici attribuiti ad una pubblica amministrazione;

DATO ATTO che il comma 27 dell'art.3 della Legge 24.12.2007 n. 244 al secondo periodo stabilisce che *"E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale ... , e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*;

RICHIAMATO l'art. 13 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non attribuito ad altri soggetti dalla legge;

RILEVATO che ai sensi della lettera e) comma 2, art. 42 del D.Lgs. 267/2000, la scelta in merito all'assunzione o il mantenimento delle partecipazioni di cui al comma 28 art. 3, L. 244/2007, deve essere autorizzata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, che dovrà motivare caso per caso in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 della legge 244/2007;

VISTO che la suddetta deliberazione va trasmessa alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

RITENUTO opportuno mantenere un presidio costante circa la funzionalità delle società partecipate al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, anche successivamente alla ricognizione obbligatoria di cui ai commi 27, 28, 29 dell'art.3 della L. 244/2007;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della illustrazione dell'argomento e degli interventi successivi riportati in allegato (Allegato "A");

Con voti favorevoli n. 13 e n. 2 astenuti (Sartor e Perissinotto) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di rilevare che, con riferimento al Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, per le motivazioni riportate in premessa, non sussistono più le condizioni che rendono tale partecipazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Motta di Livenza, e pertanto esprime parere favorevole alla dismissione - ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.207 n. 244 - della partecipazione detenuta dal Comune di Motta di Livenza nel Consorzio Energia Veneto in sigla CEV , da attuarsi nel rispetto delle disposizioni Statutarie del Consorzio e della normativa vigente.
2. Di rilevare nelle attività svolte dalle società:
 - G.A.L. Terre di Marca Società Consortile a R. L. – c.f. 04212080263;
 - Servizi Idrici Sinistra Piave srl in sigla S.I.S.P. srl – c.f. 02136980261;
 - Piave Servizi scrl – c.f. 03475190272;
 - Asco Holding spa – c.f. 03215740261;
 - Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa – c.f. 03809980265;

di cui il Comune di Motta di Livenza detiene partecipazioni societarie, una serie di interventi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tenuto conto

dello stretto legame tra Ente e Partecipate, finalizzato ad assicurare ai cittadini i migliori servizi volti a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità.

3. Di autorizzare, come evidenziato nelle premesse, ai sensi dell'art. 3 commi 27 - 28 – 29 della L.244/2007 il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Motta di Livenza nelle Società:

| N. | DENOMINAZIONE | PARTECIPAZIONE | |
|----|---|------------------------|----------|
| | | QUOTA VAL. NOMINALE | % |
| 1 | G.A.L. Terre di Marca Società Consortile R.L. | € 710,85 | 3,55427% |
| 2 | Servizi Idrici Sinistra Piave srl in sigla S.I.S.P. srl | € 246.708,00 | 5,9936% |
| 3 | Piave Servizi srl | € 719,22 | 2,3974% |
| 4 | Asco Holding spa | € 822.198,00 | 0,59% |
| 5 | Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa | € 150.000,00 | 1,81% |

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente, di provvedere in merito all'effettuazione di tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto, tra cui la dismissione della quota di cui al punto 1.
5. Di raccomandare alle strutture preposte dell'Ente un attento presidio dell'evoluzione normativa in materia di società partecipate, al fine di garantire un'adeguata informativa a questo Consiglio, affinché, secondo le competenze che gli sono proprie, possa tempestivamente valutare e deliberare le scelte organizzative e procedurali più opportune per l'Ente, nel rispetto della normativa vigente.
6. Di prevedere a partire dal prossimo esercizio l'effettuazione di una ricognizione periodica, circa la sussistenza delle condizioni statutarie, operative, economico finanziarie e di mercato che rendono funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la partecipazione dell'Ente alle suddette società.
7. Di inviare ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.
8. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000 dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il vice Sindaco introduce l'argomento soggetto ad approvazione consiliare segnalando che la legge finanziaria 2008 ha imposto agli enti locali la ricognizione entro il 31/12/2010 delle partecipazioni nelle società pubbliche e nei consorzi, al fine di stabilire se queste, siano effettivamente connesse al perseguimento dei fini istituzionali e di valutare l'eventuale ricorso a soluzioni alternative e più vantaggiose per l'ente. In relazione agli obiettivi specifici della legge finanziaria 2008 e sulla base di una puntuale individuazione delle società partecipate, il vice Sindaco evidenzia l'opportunità di confermare le partecipazioni in essere ad esclusione di quella al Consorzio Energia Veneto, istituito per ridurre i costi di acquisizione, approvvigionamento ed erogazione dell'energia, in quanto, le modalità di fatturazione applicate dal Consorzio, per le quali più volte sono state chieste delucidazioni, non rispondono alle esigenze di trasparenza volte a stabilire l'effettiva sussistenza di economie di spesa.

Il consigliere Sartori Giuseppe chiede maggiori ragguagli sulla periodicità con la quale deve essere fatta la ricognizione posto che, nello schema di delibera, è stata eliminata la frequenza annuale della ricognizione. Il Segretario comunale fa presente che non esiste un obbligo temporale predeterminato per attuare le ricognizioni successive alla prima.

Il consigliere Orlando Maurizio concorda sulla necessità di individuare un soggetto alternativo al CEV e propone l'acquisizione di ulteriori quote di partecipazione all'interno dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione ritenendo assolutamente importante e vantaggiosa la presenza del Comune in una struttura tradizionalmente ancorata al territorio locale con utili in costante crescita. Il Sindaco conclude il dibattito segnalando che la proposta sarà valutata alla luce delle risorse di bilancio e delle determinazioni regionali sulla programmazione socio-sanitaria.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto .

IL PRESIDENTE
Paolo Speranzon

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Corrado Fontanel

Documento firmato digitalmente a norma di legge